



# CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 78 del 22/07/2020

Riferita alla Proposta N. 79

**OGGETTO: TARI ANNO 2020: REGIME TARIFFARIO E RIDUZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA**

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di luglio alle ore 19:00, nel Comune di Alcamo e nella sede del Centro Congressi Marconi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in seduta pubblica, convocato in modalità ordinaria, il consiglio comunale.

La seduta si svolge in presenza ed videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, secondo le disposizioni organizzative adottate dal presidente con disposizione prot. 22862 del 26 marzo 2020, attraverso l'utilizzazione della piattaforma individuata con disposizione prot. 30696 del 23.4.2020, che consente di individuare con certezza i partecipanti alla seduta che viene anche videoregistrata.

Alle ore 19,08 il segretario generale, che partecipa in presenza, procede all'appello nominale, identificando i consiglieri presenti in aula con il supporto del presidente anch'egli presente in aula e i consiglieri collegati in videoconferenza all'aula virtuale attraverso il sistema di accesso indicato. Risultano, rispettivamente presenti ed assenti, i seguenti consiglieri comunali:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CALAMIA MARIA PIERA	X		13	CAPPERO AGATA	X	
2	MELODIA GIOVANNA	X		14	DE LUCA MARIA ELENA	X	
3	BARONE LAURA	X		15	CRACCHIOLO FILIPPO	X	
4	ASTA ANTONINO	X		16	DARA FRANCESCO	X	
5	CUSUMANO FRANCESCO	X		17	SUCAMELI GIACOMO	X	
6	SALATO FILIPPO	X		18	ALLEGRO ANNA MARIA	X	
7	CUSCINA' ALESSANDRA	X		19	MESSANA SAVERIO	X	
8	MANCUSO BALDASSARE	X		20	NORFO VINCENZA RITA		X
9	PUMA ROSA ALBA		X	21	CALANDRINO GIOVANNI	X	
10	RUSSO DANIELE GIOVANNI	X		22	CAMARDA CATERINA		X
11	GRILLO GASPARE		X	23	RUISI MAURO		X
12	MIRABELLA PIETRO ANTONIO	X		24	PITO' GIACINTO	X	

PRESENTI: 19

ASSENTI: 5

Si da atto che sono presenti in video conferenza i consiglieri: CUSCINA' Alessandra e CUSUMANO Francesco .

Il sistema video consente ai soggetti collegati da remoto di vedere i consiglieri e i componenti della giunta presenti in aula e a questi ultimi di vedere i componenti del consiglio, il segretario generale e gli altri soggetti collegati da remoto.

Assume la Presidenza Baldassare Mancuso.

Partecipa alla seduta, in presenza , il Segretario Generale Avv. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 26/93, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

*In prosecuzione di seduta*

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno, la cui proposta si trascrive:

La sottoscritta Tiziana Vinci Dirigente della Direzione 5 del Comune di Alcamo, giusto decreto sindacale n. 88 del 31.12.2019, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, propone la seguente Deliberazione avente ad oggetto: "TARI anno 2020: regime tariffario e riduzioni connesse all'emergenza sanitaria."

Richiamata la deliberazione di GM N. 152 del 23.06.2020 con la quale è stato formulato un atto di indirizzo per la presentazione al consiglio comunale delle proposte di deliberazione sulle tariffe tari e sulle aliquote imu per l'anno 2020, nonché per l'introduzione di disposizioni regolamentari straordinarie in favore degli esercenti attività turistiche, somministrazione di cibi e bevande, derogatorie del regolamento comunale cosap dal 1 marzo al 31 ottobre 2020;

Premesso che i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "*... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...*";
- **il comma 652**, così come modificato da ultimo dall'art. 57-bis, c. 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale "*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al [comma 651](#) e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del](#)*

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **Il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.”
- Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;
- **il comma 600** ai sensi del quale “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

Rilevato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Preso atto che la citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA definisce all'art. 6 la procedura di approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Preso atto che il successivo art. 7 della delibera n. 443/2019 prevede *“meccanismi di garanzia”* del funzionamento del sistema e che, in particolare, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF, l'ente territorialmente competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dà comunicazione all'ARERA, la quale provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi di procedere irrogando sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/1995, *“salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stata dichiarata l'emergenza sanitaria per COVID-19, e i successivi decreti-legge n. 6 del 2020 e n. 19 del 2020 sulla base della cui cornice regolatoria sono stati adottati i provvedimenti del Governo nazionale e regionale di contenimento della diffusione del contagio;

Visto l'art. 107, comma 2, del DL n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020 che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

Visto l'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge n. 27 del 24.04.2020 per effetto del quale *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Richiamati, inoltre, i seguenti provvedimenti adottati nel contesto emergenziale in atto:

- la deliberazione n. 158/2020 di ARERA la quale prevede le seguenti riduzioni
  1. attività “chiusure per legge e successivamente riaperte”, una riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi;
  2. attività “ancora soggette a chiusura”, una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
  3. attività che “potrebbero risultare sospese”, per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli “Enti territorialmente competenti”, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione;
  4. attività “non soggette a sospensione per emergenza”, per le quali dovrebbe essere l'Ente territorialmente competente a valutare riduzioni tariffarie “commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti” (articolo 2 della del. 158).
  
- la Nota di approfondimento di IFEL del 31 maggio 2020;

Considerato, ancora, che ARERA con documento n. 189, posto in consultazione dal 26 maggio 2020 al 10 giugno 2020, intende modificare l'MTR allegato alla deliberazione ARERA 443/2019 al fine di poter considerare nel PEF anche i maggiori costi sostenuti o da sostenere per il servizio di smaltimento rifiuti al tempo di emergenza sanitaria (maggiori costi di sanificazione, smaltimento rifiuti speciali COVID-19, etc.) e delle riduzioni previste dalla deliberazione ARERA 158/2020;

Tenuto conto che l'aggiornamento del nuovo MTR sarà approvato, probabilmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Dato atto che nella contingenza attuale non risulta possibile predisporre il PEF 2020 sulla base del nuovo metodo introdotto da ARERA a causa dell'incertezza normativa e degli scenari caratterizzati da forte dinamicità;

Ritenuto di dover approvare, comunque, la tariffa per la copertura dei costi del servizio rifiuti prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ed entro il termine fissato dalla legge per tale adempimento;

Ritenuto, pertanto, di dover optare per ragioni di semplificazione e per economia di procedimento per la conferma della medesima tariffa approvata per l'anno 2019, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del DL 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24.04.2020;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 48 in data 30.03.2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Ritenuto opportuno, atteso quanto sopra, di confermare per il 2020 le tariffe Tari vigenti nel 2019 come determinate con delibera di C.C. n. 48 del 30 marzo 2019, nelle more della predisposizione del nuovo piano finanziario sulla base del metodo ARERA e delle eventuali modificazioni ad esso apportate dall'Autorità;

Preso atto della delibera di giunta comunale n. 109 del 17.03.2020 con cui, nell'immediatezza restrittive per il contenimento del contagio virale, è stato stabilito con direttiva all'ufficio tributi di differire le attività per la bollettazione della prima rata TARI 2020 al mese di luglio;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 152 del 23.06.2020 *“Atto di indirizzo per la presentazione al consiglio comunale delle proposte di deliberazione sulle tariffe TARI e sulle aliquote IMU per l'anno 2020, nonché per l'introduzione di disposizioni regolamentari straordinarie in favore degli esercenti attività turistiche, somministrazione di cibi e bevande, derogatorie del regolamento comunale Cosap dal 1 Marzo al 31 Ottobre 2020”*;

Ritenuto, pertanto, opportuno regolare le scadenze per il pagamento della Tari 2020 in deroga al vigente regolamento comunale;

Ritenuto di poter fissare le seguenti scadenze, tenuto conto anche dei tempi tecnici per predisporre gli avvisi di pagamento:

- 1° RATA ACCONTO 1: 31 luglio 2020 – pari al 40% della tariffa dovuta;
- 2° RATA ACCONTO 2: 31 ottobre 2020 - pari al 30% della tariffa dovuta
- 3° RATA SALDO: 16 dicembre 2020 - pari al 30% della tariffa dovuta

Richiamati inoltre:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, il quale dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di

previsione 2020-2022;

Richiamato, ancora, il comma 15-ter dell'art.13 del decreto legge 201 del 2011, come modificato dal d.l. n.34/2019 il quale che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Ritenuto in forza della potestà regolamentare di cui all'art 52 del D.LGS 446/1997 e del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 di operare, per l'anno 2020, nei confronti di tutte le UND individuate dall'ARERA nella deliberazione 158/2020 la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa dovuta sia per semplificazione che per celerità dal momento che non risulta agevole individuare i giorni di chiusura di tutte le utenze non domestiche.

Ritenuto che la riduzione del 25% da applicare alla parte variabile delle tariffe dovute dalle UND contemplate dalla deliberazione ARERA sia assorbente rispetto a tutte le categorie di riduzioni disposte obbligatoriamente dalla deliberazione ARERA 158/2020;

Dato atto che le riduzioni che si intendono operare sono stimate in un importo massimo di € 305.000,00 come indicato analiticamente nella tabella A che fa parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che quota parte dei trasferimenti statali di cui all'art. 106 del DL 19 maggio 2020 n. 34 rappresenta la copertura finanziaria delle riduzioni del 25% della parte variabile delle UND contemplate nella deliberazione ARERA che si intendono operare;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione risultano preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Tuel;

Acquisito il parere dell'OREF;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge del 27.12.2019 n.160 (legge di bilancio 2020);

#### PROPONE DI DELIBERARE

a.di approvare, confermandole anche per l'anno 2020, le tariffe della TARI già vigenti per l'anno 2019;

- b. di rinviare la determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il corrente anno 2020 a data successiva, comunque anteriore al 31.12.2020;
  - c. di introdurre una riduzione straordinaria, a valere solo per l'anno 2020, in misura pari al 25% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche contemplate dalla deliberazione Arera n. 158/2020;
  - d. stabilire per l'anno di imposta 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI, in tre rate di pari importo, due in acconto ed una a saldo:
    - 1° RATA ACCONTO : 31 luglio 2020 – pari al 40% della tariffa dovuta;
    - 2° RATA ACCONTO: 31 ottobre 2020 - pari al 30% della tariffa dovuta
    - 3° RATA SALDO: 16 dicembre 2020 - pari al 30% della tariffa dovuta
- di dichiarare, stante l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della l.r. 44 del 1991.

\*\*\*\*\*

Il Presidente dà atto della completezza dell'istruttoria sotto il profilo della presenza di tutti i pareri previsti. Informa ancora che è stato presentato un emendamento proposto dalla II<sup>^</sup> Commissione corredato dei pareri tecnico e contabile entrambi favorevoli. Indi invita la dott.ssa Vinci, Dirigente della Direzione 5, a relazionare.

La Dott.ssa Vinci illustra la proposta di deliberazione.

Il cons.re Allegro illustra l'emendamento proposto dalla II<sup>^</sup> Commissione relativo al rinvio della scadenza della 1<sup>^</sup> rata di acconto TARI dal 31 luglio al 10 settembre.

Il Presidente dell'OREF esplicita il parere favorevole espresso dall'organo di revisione affermando che in tempi di emergenza è una grande cosa fare queste cose, anche perché non vanno a modificare le entrate.

Seguono gli interventi del cons.re Messina e dell'ass.re Butera che saranno integralmente riportati nel processo verbale di seduta.

In particolare il cons. Messina lamenta l'assenza del dirigente dell'ambiente al quale avrebbe voluto chiedere alcuni chiarimenti sul PEF e soprattutto su eventuali maggiori costi che potrebbero derivare da posizioni pendenti e non risolte con il precedente gestore.

Esce dall'aula il cons.re Sucameli

Presenti n. 18

Chiusa la discussione generale il Presidente sottopone a votazione l'emendamento proposto dalla II<sup>^</sup> Commissione, votazione che viene espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e per espressa dichiarazione da parte dei consiglieri collegati in video conferenza.

L'esito della votazione, accertato dagli scrutatori designati, è il seguente:

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 18

L'emendamento tecnico è approvato ad unanimità di voti favorevoli dei 18 consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta così come emendata, votazione che viene espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e per espressa dichiarazione da parte dei consiglieri collegati in video conferenza.



L'esito della votazione, accertata dagli scrutatori designati, è il seguente:

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 15

Astenuti n. 3 (Cracchiolo, Dara e Calandrino)

La proposta così come emendata è approvata.

Il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività dell'atto, votazione che viene espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e per espressa dichiarazione da parte dei consiglieri collegati in video conferenza.

L'esito della votazione, accertato dagli scrutatori designati, è il seguente:

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 13

Astenuti n. 5 (Cracchiolo, Dara, Messina, Allegro e Calandrino)

L'immediata esecutività dell'atto è approvata.

Si dà atto che alla luce dell'emendamento approvato il dispositivo della proposta di deliberazione è il seguente:

- a. di approvare, confermandole anche per l'anno 2020, le tariffe della TARI già vigenti per l'anno 2019;
- b. di rinviare la determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il corrente anno 2020 a data successiva, comunque anteriore al 31.12.2020;
- c. di introdurre una riduzione straordinaria, a valere solo per l'anno 2020, in misura pari al 25% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche contemplate dalla deliberazione Arera n. 158/2020;
- d. stabilire per l'anno di imposta 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI, in tre rate di pari importo, due in acconto ed una a saldo:
  - 1° RATA ACCONTO : 10 settembre 2020 – pari al 40% della tariffa dovuta;
  - 2° RATA ACCONTO: 31 ottobre 2020 - pari al 30% della tariffa dovuta
  - 3° RATA SALDO: 16 dicembre 2020 - pari al 30% della tariffa dovuta

di dichiarare, stante l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della l.r. 44 del 1991.

Alle ore 21,34 il Presidente, esauriti i punti posti all'ordine del giorno scioglie la seduta e chiude la video conferenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.to Baldassare Mancuso

Il Consigliere Anziano  
f.to Maria Piera Calamia

il Segretario Generale  
f.to Avv. Vito Antonio Bonanno

La presente deliberazione è stata assunta nella seduta del 22.07.2020 e costituisce estratto conforme all'originale del relativo processo verbale formato e sottoscritto digitalmente mediante la piattaforma informatica in uso ove il file originale è conservato.